

# “Nuove” tabelle milanesi, auspicabile un’inversione della logica presuntiva

**Maurizio Hazan**  
Avvocato del Foro di Milano ed esperto del settore assicurativo



## IL TEMA DELLA SETTIMANA

Il 29 giugno scorso è stato fatto uno sforzo nella ricostruzione di parametri più aderenti all'evoluzione del danno alla persona: il Presidente del tribunale di Milano, Dottor Roja, ha firmato e reso pubbliche le nuove tabelle milanesi, redatte a seguito di un importante percorso di riflessione ed elaborazione interna. Per l'avvocato Maurizio Hazan, nonostante il grande lavoro, il rischio di un automatismo risarcitorio non convince del tutto, considerando che esso non risulta affievolito dalla possibilità, prevista dalla nuova tabella meneghina, di personalizzare il danno quotando la qualità e intensità della relazione affettiva/prossimità di vita in funzione di altri indici. Per questo motivo si augura un'inversione della logica presuntiva che invece oggi governa l'intero schema.



**In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo**  
[www.guidaaldirittodigital.it](http://www.guidaaldirittodigital.it)  
[ilssole24ore.com](http://ilssole24ore.com)

Il danno da perdita (o da compromissione) del rapporto parentale, a seguito di un fatto illecito di un terzo responsabile, costituisce probabilmente **la più dolorosa tra le sofferenze morali** che un essere umano, specie all'interno del più stretto nucleo familiare, possa provare. **Non esiste rimedio**, tantomeno economico, che possa davvero ristorarlo quel danno, né ristabilire l'unica e irripetibile alchimia di un rapporto venuto a mancare. Uno sforzo nella ricostruzione di parametri più aderenti all'evoluzione del danno alla persona è stato fatto di recente, il **29 giugno scorso**, quando il Presidente del tribunale di Milano facente funzioni Dottor Roja ha firmato e quindi reso pubbliche **le nuove tabelle elaborate dal «Gruppo danno alla persona» dell'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano e licenziate dall'intero Osservatorio milanese nella riunione del 16 maggio 2022** (si veda per il testo delle “nuove” Tabelle milanesi, «Danno parentale: anche a Milano passa la tabella a “punti”, check sulle curve adottate» e per l'analisi dei prospetti adottati M. Rodolfi, «Scelte dei legali e Suprema corte: i giudici della diatriba Roma-Milano» e F. Martini, «Una particolare tipologia di lesione che non tollera gli automatismi», in «Guida al Diritto» n. 28/2022, pagine 64 e seguenti).

Eppure, da sempre **ci si è interrogati su quale possa o debba essere il modo e la misura per risarcire il dolore** – incommensurabile – **“di chi resta”**, cercando soluzioni economiche evidentemente convenzionali e diremmo simboliche, tali da attribuire un valore monetario a quella perdita, nell'evidente consapevolezza che nessun importo potrà mai ritenersi davvero adeguato e che, ancor prima, alcuna moneta potrà ripagare davvero quel dolore. Tuttavia, la ricerca di una soluzione uniforme e graduata, in relazione all'intensità del vincolo familiare (e perciò stessa equa), è **stata posta al centro di un dibattito giurisprudenziale sensibile al tema** e all'esigenza di evitare che, specie in questo settore, **l'equità del giudice possa trasmodare in arbitrio**, sulla scia di una comprensibile **onda emotiva**. Si tratta di cercare **un punto di equilibrio**, e l'analisi comparativa di ciò che avviene in Europa disvela soluzioni per nulla omogenee e tali da risultare, nel complesso, ben inferiori a quelle registrate nella prassi dei nostri tribunali.

In Italia il metodo per liquidare **il danno da perdita o lesione del rapporto parentale** (a seconda che il congiunto sia deceduto oppure abbia subito pregiudizi tanto gravi da vulnerare la qualità della relazione) è stato, nella gran parte dei casi, quello proposto **dall'Osservatorio del tribunale di Milano**, a cui la Cassazione ha, da ormai dieci anni (Cassazione 12408/2011, cosiddetta sentenza Amatucci), attribuito valore di **riferimento assoluto**, in quanto ritenuta capace di fornire parametri liquidativi uniformi in funzione della sua larga diffusione sull'intero territorio nazionale (per il danno biologico ma anche in relazione al danno da perdita del rapporto parentale). In particolare, l'Osservatorio meneghino ha sempre **liquidato il danno in questione lasciando al giudice il compito di individuare la concreta misura del pregiudizio all'interno di alcune ampie forbici di valori** stabilite *ex ante* sulla scorta di uno studio statistico dei precedenti di merito nazionali. Così, ad esempio, per il danno da perdita di un figlio, **la tabella milanese proponeva un range di risarcimento oscillante tra un minimo di 168.250 euro e un massimo di 336.500 euro**, lasciando al giudice il compito di stabilire la liquidazione del singolo caso concreto, in virtù di quan-

to di volta in volta provato, anche presuntivamente (quanto alla profondità affettiva – ed effettiva - del rapporto parentale).

**Non si tratta, peraltro, di un danno “in re ipsa” e cioè da liquidarsi per il sol fatto della perdita del rapporto:** come già nel 1975 aveva indicato il *Conseil de L'Europe (resolution 75/7)* il risarcimento può aver luogo alla sola condizione che la relazione parentale sia davvero connotata da vincoli affettivi profondi e reali. Ciò posto, da più di un anno la Corte di cassazione ha censurato le modalità di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale elaborate dall'Osservatorio milanese: con la ormai nota sentenza n. 10579 del 21 aprile 2021 la Suprema corte **ha predicato la necessità di adottare un metodo di valutazione fondato sul punto variabile**, ritenuto più adeguato a garantire una miglior prevedibilità della decisione e, soprattutto, una più schematica valorizzazione delle circostanze che normalmente incidono sulla maggiore o minor gravità del danno sofferto dai congiunti per la perdita di un loro caro (quali ad esempio la coabitazione, la sopravvivenza o meno di altri congiunti, l'età del *de cuius* e quella del congiunto superstite).

Proprio sulla base di tale idea, che vuol associare a ciascuna di tali circostanze un coefficiente moltiplicativo di un dato valore puntuale, la Cassazione ha ritenuto di non poter più condividere il diverso metodo milanese che si limitava ad orientare il giudice all'interno degli ampi *range* risarcitori stabiliti per i diversi tipi di relazione parentale, lasciando poi alle singole decisioni di merito il compito di concretizzare equitativamente, e caso per caso, il valore di ogni singolo risarcimento monetario.

**Troppo lasche, secondo la Cassazione, quelle forbici e, potenzialmente, troppo mobili i riferimenti attorno ai quali il giudice dovrebbe fondare la propria decisione.** Per questo la Suprema Corte, pur consapevole del fatto che i valori espressi dalla tabella milanese costituissero da tempo la base di calcolo utilizzata nella maggior parte dei tribunali, ha dichiarato, con forza, la necessità di cambiare passo. Di fronte ad una tale presa di posizione, davvero muscolare e seguita da una serie di decisioni conformi (tra cui Cassazione n. 26300/2021, la prima a fare esplicita menzione delle tabelle romane), l'Osservatorio del tribunale di Milano non poteva infatti che prendere atto della necessità di imprimere a sua volta un cambiamento di rotta, adeguando le proprie tabelle alla nuova impostazione di metodo seguita dalla Cassazione. **Era quindi urgente intervenire per evitare che la tabella milanese – che ha garantito, nell'ultimo decennio, coerenza liquidativa sull'intero territorio nazionale – venisse progressivamente disapplicata a favore della tabella del Tribunale di Roma**, già rispondente al sistema “a punti” predicato dalla Cassazione. **E così è stato.**

**Il 29 giugno sono state pubblicate le Tabelle di liquidazione del danno parentale Edizione 2022**, redatte a seguito di un importante percorso di riflessione ed elaborazione interna, che non ha mancato di confrontarsi con alcune voci dell'avvocatura e della dottrina.

**Nel realizzare tale adeguamento, l'Osservatorio ha perseguito in primo luogo l'obiettivo di non dare discontinuità valoriale rispetto al passato e garantire la stessa “uniformità pecuniaria di base”** che le precedenti tabelle erano state in grado di assicurare in tutta Italia. E, dunque, (così si legge nella relazione di accompagnamento alla nuova tabella) il nuovo sistema a punti milanese è stato costruito avendo cura di non disattendere i valori finali dei risarcimenti espressi in precedenza, **cercando di coniugare la nuova regola aritmetica con risultati liquidativi** coerenti con la casistica risarcitoria degli ultimi anni, ottenuti vagliando numerosi precedenti giurisprudenziali (circa 600 sentenze). Come dice lo stesso Osservatorio, **«non si tratta quindi di “nuove tabelle” ma delle stesse tabelle milanesi integrate con un sistema a punti»**. Per questo il documento ambisce a mantenere il suo ruolo di linea guida di riferimento nazionale, quale strumento giuridico da utilizzare tanto nelle corti di giustizia quanto nelle trattative stragiudiziali, tenuto conto delle esigenze di certezza reclamate da quei sistemi di responsabilità obbligatoriamente assicurata (auto e sanitaria) in cui il danno parentale ricorre con una certa frequenza. Come si

**Era urgente intervenire per evitare che la tabella milanese venisse progressivamente disapplicata a favore della tabella del Tribunale di Roma**

**C'è da chiedersi se l'esasperata tassonomia della sofferenza da perdita del rapporto parentale sia ora da preferire**

è visto in altri contributi dottrinari (si veda M. Rodolfi, «Scelte dei legali e Suprema corte: i giudici della diatriba Roma-Milano » e F. Martini, «Una particolare tipologia di lesione che non tollera gli automatismi», in «Guida al Diritto» n. 28/2022, pagine 64 e seguenti), nella nuova tabella meneghina l'assegnazione dei punti **è stata ripartita in funzione di cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria**, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta. Non che in precedenza tali criteri non fossero considerati nella valutazione del danno. Ma, mentre in passato potevano essere genericamente adottati a sostegno della libera scelta del giudice all'interno della forbice, **oggi assumono un indice presuntivo del danno quasi automatico ed espresso in precisi valori numerici calcolati in funzione di determinate circostanze "anagrafiche"** (quali appunto l'età dei soggetti coinvolti, la composizione del nucleo familiare o la convivenza).

**Vi è da chiedersi se questa esasperata tassonomia della sofferenza da perdita del rapporto parentale** sia davvero da preferirsi alla vecchia impostazione e se non sfoci, invece, in una sorta di liquidazione automatica di un danno che, nella realtà, potrebbe non essere tale: in assenza di una qualificata relazione affettiva, l'applicazione meccanica degli altri criteri presuntivi anagrafici (convivenza, età e composizione del nucleo familiare) **rischia infatti di fornire risultati non veritieri e comunque di dar luogo a una sorta di liquidazione di un danno "in re ipsa", certamente da scongiurarsi, come di recente predicato anche dalla stessa Cassazione.**

Il danno parentale, nella sua variabile morfologia, da caso a caso e di famiglia in famiglia, presenta sfumature difficilmente comprimibili in algoritmi meccanici, specie se fondati sulla (chimerica) pretesa di valorizzare in modo razionale (deboli) presunzioni di matrice sostanzialmente anagrafica. Merita di essere menzionata, al riguardo, la recente sentenza Cassazione n. 11689/2022, che ben evidenzia la necessità di «valutare analiticamente – senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza – tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa». E, ancor prima, quella sentenza chiarisce che il danno parentale è «un danno che, per sua natura, richiede la specifica considerazione delle singole occorrenze dei rapporti parentali individualmente considerati, senza che possa soddisfare, a tal fine, il mero richiamo a considerazioni che attengono all'esame di altre realtà familiari, inevitabilmente caratterizzate da esperienze non altrove esportabili». **Tali (giuste) considerazioni collidono con l'idea di una tabella a punti che riconosca il risarcimento per il sol fatto che determinati indici o parametri anagrafici siano integrati**, a prescindere dal più concreto apprezzamento della dimensione relazionale e affettiva del singolo rapporto parentale di cui si discorre. Il certificato anagrafico o lo stato di famiglia non sembrano poter davvero bastare a giustificare il risarcimento. E neppure la convivenza.

Si può ritenere, infatti, che la convivenza con la vittima primaria possa lasciar presumere (in modo peraltro superabile) un'alterazione esistenziale più grave e diversa rispetto a quella patita da chi con la vittima non conviveva; ma non in termini assoluti; non 16 punti (od 8 se è un rapporto, per così dire, di vicinato) o niente. Ma, e soprattutto, applicando i coefficienti numerici di età della vittima primaria, della vittima secondaria, convivenza e numero dei superstiti in una data realtà familiare si ottiene un risarcimento pressoché automatico del danno, pari alla meccanica moltiplicazione dei primi per il valore monetario. Per un risultato che sarebbe lo stesso tanto in una famiglia caratterizzata da rapporti affettivi stretti, veri e autentici quanto in un contesto familiare connotato da odi personali marcatissimi. Qualcuno potrebbe obiettare che tale meccanismo presuntivo sia vincibile con prova contraria. Ma come potrebbe mai il danneggiante trovare argomenti utili per ribaltare tale asettica valutazione pre-

suntiva e dimostrare l'effettivo stato delle relazioni e dei relativi pregiudizi? Forse dando incarico a investigatori privati, a cui affidare l'arduo compito di ricostruire (e a che prezzo...) la autentica fenomenologia di una data relazione parentale?

Insomma, il rischio di un automatismo risarcitorio non convince del tutto, considerando che esso non risulta affievolito dalla possibilità, prevista dalla nuova tabella milanese, di personalizzare il danno quotando (sino a un massimo di 30 punti...) la qualità ed intensità della relazione affettiva/prossimità di vita in funzione di altri indici (contatti e frequentazioni *de visu*, telefonici o digitali, condivisioni di vacanze, hobby e sport etc. etc.). **Qui si insinua un paradosso evidente:** nel caso in cui, per avventura, una data relazione non fosse connotata da alcuna frequentazione personale (o digitale o telefonica), da nessuna condivisione di vacanze, festività, ricorrenze, lavoro o sportiva...ebbene anche in tali casi il danno non sarebbe comunque negato, al ricorrere degli altri indici presuntivi anagrafici (età, convivenza etc.). **E ciò pur a fronte di un quadro relazionale talmente desolante da lasciar (qui si) presumere un totale azzeramento dell'usuale matrice affettiva che connota un normale rapporto parentale.** Si tratta di un'impostazione opinabile, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova; prova che nella moderna società digitale potrebbe essere agevolmente fornita dal parente che agisce per il ristoro del proprio danno. È lui a disporre di tutti gli elementi utili (cronologia di messaggi, WhatsApp, prenotazioni on line, fotografie, social etc. etc.) a strutturare (presuntivamente) **la cortecchia probatoria** di base, ossia il fatto che quel dato rapporto parentale è davvero affettivo, stabile e sufficientemente assiduo da lasciar del tutto naturalmente ritenere che la sua perdita costituisca un danno per chi l'ha patita.

**Sarebbe dunque auspicabile un'inversione della logica presuntiva che invece oggi governa lo schema milanese,** in cui le (lasche) presunzioni anagrafiche risultano sufficienti a riconoscere un danno davvero rilevante (sino 70% del montante disponibile), a cui andrebbero poi ad aggiungersi le poste incrementali fondate su coordinate relazionali che dovrebbero invece integrare il substrato probatorio dell'esistenza di ogni e qualsiasi relazione parentale autenticamente affettiva. L'attribuzione dei punti, in ultima analisi, dovrebbe postulare necessariamente la prova positiva degli elementi caratterizzanti la perdita/lesione del rapporto parentale; e solo raggiunta tale prova si dovrebbe dar luogo alla quantificazione mediante tabella, al fine di scongiurare qualsiasi forma (soprattutto in astratto) di automatismo risarcitorio.

**L'attribuzione dei punti dovrebbe postulare la prova positiva degli elementi caratterizzanti la perdita/lesione del rapporto parentale**

## Guida al Diritto

Settimanale di documentazione giuridica

**Direttore Responsabile** Fabio Tamburini

### Redazione

Rosa Maria Attanasio (vicecaporedattore), Daniela Casciola (caposervizio), Carmine De Pascale (caposervizio), Simona Gatti (vicecapioservizio), Aldo Di Cagno, Francesco Machina Grifeo, Giampaolo Piagnerelli, Paola Rossi.

**Sede legale e Direzione** Viale Sarca n. 223, 20125 Milano. Registrazione Tribunale di Avezzano n. 117 del 27 luglio 1994.

**Redazione** Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma, Tel. 06 30226656, Fax 06 30226606

**Proprietario ed Editore** Il Sole 24 ORE Spa

GRUPPO **24** ORE

**Presidente:** Edoardo Garrone

**Vicepresidente:** Claudia Parzani

**Amministratore delegato:** Mirja Cartia d'Asero

Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotocopione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

**Servizio Clienti Periodici** Piazza dell'Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma. Tel. 02/30.300.600, Fax 06 30225400 oppure 02 30225400

**Abbonamento annuale (Italia)** Guida al Diritto (rivista + supplementi + versione digitale): € 300,00 IVA inclusa; Guida al Diritto (sola versione digitale) € 180,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte

promozionali, contatti il Servizio Clienti (Tel. 02/30.300.600; mail: servizioclienti.periodici@ilssole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando al numero 02/30.300.600, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06 30225406.

**Pubblicità** Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214

email: segreteria@direzione.system@ilssole24ore.com

**Stampa** Str Press srl Via Carpi, 19 00040 Pomezia RM

**La versione digitale di Guida al Diritto** [www.guidaaldiritto.digitale.ilssole24ore.com](http://www.guidaaldiritto.digitale.ilssole24ore.com)

**Per il sito internet**

[www.ntplusdiritto.ilssole24ore.com](http://www.ntplusdiritto.ilssole24ore.com)

ISSN 1590-0282